

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) ISAIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) D'ANGELO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MAURILIO D'ANGELO

Seduta del 24/04/2024

FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 16/01/2024, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha riferito di aver stipulato in data 10/07/2019 un contratto di prestito contro cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente dopo il pagamento di n. 49 rate mensili. Ha quindi chiesto il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 1.082,47 di cui € 0,00 a titolo di "spese incasso rate" (somma al netto di € 132,06 già ricevuti in sede di estinzione anticipata); € 0,00 a titolo di "commissioni di gestione" (somma al netto di €177,50 già ricevuti in sede di estinzione anticipata); € 656,04 a titolo di "Commissioni per l'intermediario del credito"; € 426,43 a titolo di "Commissioni di attivazione", oltre alla corresponsione degli interessi legali dalla data di estinzione anticipata del finanziamento.

Nel costituirsi con apposite controdeduzioni l'intermediario, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia in corrispondenza della rata n. 49, ha riferito che il contratto intercorso con la ricorrente contiene una specifica ripartizione dei costi, avendo la banca esplicitato la composizione e l'imputazione degli oneri "up front" e di quelli "recurring". Pertanto, ha dato atto di aver già rimborsato le commissioni *recurring* nel conteggio estintivo. Con riferimento alle commissioni di intermediazione, ha rilevato che la banca difetta di legittimazione passiva, in quanto detto costo è maturato contestualmente all'erogazione del finanziamento ed è stato corrisposto a un soggetto terzo intervenuto per il perfezionamento dell'operazione di finanziamento;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Ha, quindi, eccepito che il testo dell'art. 125-sexies del TUB è chiaro nel collegare la riduzione del costo totale del credito ai soli costi correlati (e quindi dovuti dal consumatore) alla restante durata del contratto. Ha precisato che il legislatore, intervenendo sull'art. 125-sexies con l'art. 11-octies del D.L. 73/2021, ha richiamato le disposizioni del 2011 emanate dalla Banca d'Italia le quali imponevano di distinguere i costi *up front* dai costi *recurring*;

Inoltre, dopo, avere chiarito la natura *upfront* delle "commissioni di attivazione" e delle "provvigioni per l'intermediario del credito", ha richiamato la sentenza della CGUE, C-555/21, del 9.2.2023 (riguardante il credito immobiliare), che avrebbe ridefinito la portata applicativa della precedente *Lexitor* e ha allegato specifica giurisprudenza dei Tribunali di merito che hanno recepito tale impostazione.

Ha pertanto richiesto, da un lato, il rigetto del ricorso e, dall'altro, che l'ABF dichiari la congruità e la legittimità dei rimborsi già effettuati.

Nelle repliche, la parte ricorrente, insistendo per l'accoglimento del ricorso, ha ribadito l'applicabilità della Sentenza CGUE *Lexitor* non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione. Ha eccepito la totale inconferenza della sentenza Unicredit Austria – Causa C-555/21 al caso di specie, osservando come sussista la legittimazione passiva dell'intermediario resistente, dal momento che i costi corrisposti a titolo di provvigioni all'intermediario del credito sono ricompresi nell'importo finanziato del prestito, siano essi riferibili all'intervento di un mediatore creditizio o alle competenze di un'agenzia in attività finanziaria.

DIRITTO

La questione sottoposta all'attenzione del Collegio, tenuto conto della data di sottoscrizione del contratto, è regolata dall'art. 125-sexies del TUB nel testo introdotto dal D.lgs. 141/2010 (di recepimento della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori), per effetto di quanto disposto dall'art. 11-octies, comma 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto "Sostegni-bis", convertito, con modificazioni, con l. 23 luglio 2021 n. 106), come da ultimo modificato dall'art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136, entrata in vigore in data 10 ottobre 2023.

Avuto presente il tenore del citato art. 27, si richiama l'orientamento condiviso dai Collegi a seguito della dichiarazione di parziale incostituzionalità del testo originario dell'art. 11-octies, comma 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, in base al quale si applicano i seguenti criteri di rimborso degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata dei contratti di credito ai consumatori:

per i costi *recurring*: criterio di proporzionalità puro (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);

per i costi *up front*: in assenza di una diversa previsione pattizia, metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi);

Fatta la superiore premessa, in ordine all'eccezione sollevata da parte resistente in merito alla carenza di legittimazione passiva con riguardo alla retrocessione delle provvigioni devolute all'intermediario del credito (e quindi a un soggetto "terzo"), si osserva che l'ABF ha già avuto modo di affermare l'infondatezza di analoghe eccezioni sulla base del fatto che - come da consolidato orientamento - l'obbligazione restitutoria sorge e permane in capo all'intermediario che percepisce il pagamento del debito residuo risultante dal conteggio estintivo (ex multis Collegio di Torino, decisione n. 6733/2023).

Nel merito, va rilevato che la parte ricorrente ha dato atto che il prestito è stato estinto dopo 49 rate sulle 120 complessive (allegando apposito conteggio estintivo), da cui risulta un rimborso di € 2.629,44 a titolo di interessi corrispettivi (al TAN contrattuale di 6,01%), nonché due rimborsi a titolo di oneri non maturati, di cui € 177,50 a titolo di "commissioni di gestione" e € 132,06 a titolo di "Costi di amministrazione".



Sul contratto e sullo stesso Modulo Secci risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva: si tratta di un agente in attività finanziaria, la cui provvigione è stata inclusa nelle commissioni della società mandataria. Ad ogni buon conto, è stata versata in atti copia del contratto stipulato dall'intermediario con l'agente in attività finanziaria, sottoscritto in data 08/07/2019 (anteriore a quella di stipula del prestito). Orbene, si rappresenta che secondo l'orientamento di codesto Collegio, le commissioni contrattuali sono classificate come segue:

- Spese di istruttoria: UP FRONT
- Costi di intermediazione: UP FRONT

Ne consegue, il diritto al rimborso in favore del ricorrente della somma complessiva di euro 695,00 (oltre interessi dalla data del reclamo, specificamente richiesti in sede di domanda), come da prospetto sotto riportato, che non coincide – tuttavia - con la somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 1.082,47), la quale ha domandato il rimborso di tutte le voci di costo secondo il criterio *pro rata temporis*:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	6,02%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,96%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni per l'intermediario del credito				1.108,80	Upfront	37,96%	420,92		420,92
Commissioni di attivazione				720,72	Upfront	37,96%	273,60		273,60
Commissioni di gestione				300,00	Recurring	59,17%	177,50	177,50	0,00
Costo incasso rate				223,20	Recurring	59,17%	132,06	132,06	0,00
Totale				1.829,52					694,52

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 695,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA